

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1733-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1989

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione delle preture circondariali, nascente dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30, che prevede, altresì, proprie sezioni - e non sedi - distaccate, ha determinato, tra gli aspetti positivi e le preoccupate ansie di alcuni, l'esigenza di modificare le norme sul funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali, legate alle preture mandamentali, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'urgenza del provvedimento, anche in connessione con la tornata amministrativa del maggio 1989, con quella per il Parlamento europeo e per il referendum consultivo del giugno 1989, è stata unanimemente riconosciuta, tanto che non appare neanche opportuno dare ulteriore illustrazione alla chiara esposizione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 157, sia in direzione del mantenimento in funzione delle esistenti commissioni nell'attuale loro composizione, che in relazione alla presidenza.

Nel dibattito in Commissione sono emerse alcune ulteriori esigenze circa l'opportunità di norme definitive od a regime, connesse alle consultazioni elettorali amministrative dell'an-

no venturo; ai criteri per la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali - fissandosi disposizioni precise per la loro istituzione, di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria - nonché per l'aggiornamento della legislazione vigente, circa l'indicazione del personale statale in attività di servizio, da chiamare a fare parte di tali organismi secondo la nuova disciplina intervenuta in sostituzione di quella precedente.

L'unanime valutazione positiva della Commissione referente e del Governo sull'insieme del provvedimento di urgenza e sulle ulteriori disposizioni a regime consentono al relatore di chiederne l'approvazione sollecita, invitando l'Assemblea ad accogliere altresì le integrazioni e le modifiche - sulle quali la Commissione ha espresso un avviso favorevole, senza tuttavia approvarle formalmente, per motivi tecnici - e con l'auspicio che ulteriori modifiche elettorali, ispirate a rendere più governabili le istituzioni e più chiaro il rapporto con la società civile, possano presto formare oggetto di valutazione da parte del Parlamento.

MURMURA, *relatore*

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

10 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.

*Decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1989.*

**Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente la costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate;

Considerato che la predetta legge produce effetti in ordine alle funzioni ed alla composizione delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, nell'immediato, la funzionalità delle predette commissioni e sottocommissioni, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, continuano ad esercitare le loro funzioni nella attuale composizione. Nel caso di tramutamento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato che le presiede, con decreto del presidente della corte d'appello, si provvede alla sostituzione con altro magistrato in servizio presso la pretura circondariale, ovvero presso il tribunale se si tratta della commissione elettorale mandamentale o delle sottocommissioni aventi sede nel capoluogo del circondario.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA - GAVA - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI